

- in subordine, condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per un importo pari alle somme indebitamente versate, a partire dal giorno in cui l'irregolarità è stata scoperta senza essere sanata o, in ogni caso, almeno pari alle somme indebitamente versate a partire dal mese di novembre 2010, data della sola correzione del suo fattore moltiplicatore;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 5 febbraio 2013 — ZZ/Parlamento**(Causa F-12/13)**

(2013/C 108/94)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. C. Bernard-Glanz)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo per molestie psicologiche presentato dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo dell'8 maggio 2012, recante rigetto della denuncia presentata dal ricorrente dinanzi al Comitato consultivo in materia di molestie sul lavoro e per la loro prevenzione, e con la quale si conclude che il ricorrente non è stato vittima di molestie psicologiche da parte de suo ex capo unità;
- annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 29 ottobre 2012 recante rigetto del reclamo presentato il 6 agosto 2012 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-14/13)**

(2013/C 108/95)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. S. Sagias)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/117/11 di non ammettere il ricorrente alle prove della fase di valutazione del suddetto concorso a causa della mancanza dell'esperienza professionale richiesta.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/117/11 di non ammettere il ricorrente alle prove della fase di valutazione del concorso, decisione comunicatagli con lettera del 18 aprile 2012 e oggetto di successiva conferma comunicatagli con lettera del 24 maggio 2012;
- annullare la decisione del 9 novembre 2012, di rigetto del reclamo proposto contro la citata decisione della commissione giudicatrice;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-16/13)**

(2013/C 108/96)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. N. Lhoëst)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del RCAM nella parte in cui essa conferma la formulazione del progetto di decisione recante rigetto della domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia a seguito della quale è deceduta la moglie del ricorrente, ex funzionario.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Regime comune di assicurazione malattia del 23 marzo 2012 nella parte in cui essa conferma la formulazione del progetto di decisione del 23 giugno 1995;
- se necessario, annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 6 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.